

Informazioni societarie

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - V .E.R.I.T.A.S. S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VENEZIA (VE) SESTIERE SANTA CROCE, S.ANDREA 489 cap 30135 stradario
00051

Indirizzo PEC: PROTOCOLLO@CERT.GRUPPOVERITAS.IT

Codice fiscale: 03341820276

Numero REA: VE - 300147

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	6
Altri riferimenti statutari	7
Allegati	8
Statuto	8

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03341820276
del Registro delle Imprese di VENEZIA
Data iscrizione: 05/12/2001

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 05/12/2001

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 04/12/2001

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050
Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2001

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)
Numero minimo amministratori: 5
Numero massimo amministratori: 5

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':
IN MATERIA AMBIENTALE:

A) I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E DELL'AMBIENTE:

A1) LE ATTIVITA' DI RACCOLTA, CONFERIMENTO, SPAZZAMENTO, TRASPORTO ANCHE IN CONTO TERZI, TRATTAMENTO, STOCCAGGIO, DEPOSITO A DISCARICA, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (PERICOLOSI E NON PERICOLOSI), SPECIALI (PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) O RIENTRANTI IN QUALSIASI ALTRA CATEGORIA DI RIFIUTI PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE, NONCHE' LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI, COMPRESIVI DI QUELLI DI TRATTAMENTO, DI SMALTIMENTO E TERMODISTRUZIONE;

A2) I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AL RECUPERO, REIMPIEGO E RICICLAGGIO DI QUALSIASI MATERIALE, NONCHE' LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI, DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN GENERE ED OGNI ALTRO BENE DUREVOLE, NONCHE' LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI;

A3) I SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPOSTI (MEDIANTE TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI E FANGHI DI DEPURAZIONE CIVILE E DI ALTRE MATERIE ORGANICHE, ANCHE DI PROVENIENZA AGRO-INDUSTRIALE O DERIVANTI DALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO) E CDR NONCHE' I SERVIZI PER IL TRATTAMENTO, LA VALORIZZAZIONE, E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIE DERIVATE DA PROCEDIMENTI DI RECUPERO, RICICLAGGIO O RIUTILIZZO;

A4) I SERVIZI COMPLEMENTARI A QUELLI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, COLLEGATI O CONNESSI A PROBLEMATICHE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DI SITUAZIONI AMBIENTALI O IGIENICHE;

B) IL SERVIZIO DI POSA DELLE PASSERELLE IN OCCASIONE DEL FENOMENO DELL'ALTA MAREA ED ALTRI SERVIZI INERENTI LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA' IN RELAZIONE A PARTICOLARI CONDIZIONI ATMOSFERICHE O CALAMITA', ;

C) IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADALE, DI INNAFFIAMENTO E LAVAGGIO DELLE VIE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE;

D) I SERVIZI E LE OPERE DI MANUTENZIONE URBANA CONNESSI ALL'IGIENE ED ALLA TUTELA DEL TERRITORIO (QUALI LA GESTIONE INTEGRALE DEL VERDE PUBBLICO, DI PARCHI

E GIARDINI, DI SERRE E VIVAI, DI ALBERATURE, LO SFALCIO ERBA, ECC., COMPRESI GLI INTERVENTI ED I SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA);

E) LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA PUBBLICA (SCUOLE, UFFICI COMUNALI, SEDI GIUDIZIARIE, IMPIANTI SPORTIVI, MUSEI, ECC.);

F) LA GESTIONE DEGLI STABILIMENTI IGIENICI;

G) LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA AMBIENTALE E TERRITORIALE;

H) LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E TERRITORIALI;

I) LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO FANGHI DERIVATI DALL'ESCAVO DI RII E CANALI LAGUNARI O DA IMPIANTI DI QUALSIASI NATURA O AD ESSI CONNESSI;

J) LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA;

K) IL SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DEI RII E CANALI LAGUNARI;

L) TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E/O CONTO TERZI;

IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE INTEGRATE:

A) LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

B) LA GESTIONE DI OPERE, IMPIANTI E RETI PER LA CAPTAZIONE, ADDUZIONE, POTABILIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE ED INDUSTRIALE, SIA DI FALDA SIA DI SUPERFICIE;

C) LA GESTIONE DI OPERE, IMPIANTI E RETI FOGNARIE PER LA RACCOLTA, CONVOGLIAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE CIVILI, DOMESTICHE, INDUSTRIALI E URBANE;

D) IL SERVIZIO DI ESPURGO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO PRIMARIO DEI REFLUI URBANI ED INDUSTRIALI;

E) IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI EXTRAFOGNARI CIVILI, DOMESTICI ED INDUSTRIALI;

F) LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ACQUA CONFEZIONATA;

G) LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE E GESTIONE DI OPERE, IMPIANTI E RETI AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IVI COMPRESI LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE NONCHE' GLI INTERVENTI DI BONIFICA E LA RETE URBANA DEGLI IDRANTI E SISTEMI ANTINCENDIO;

H) LA GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI PUBBLICI CONNESSI CON IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

I) LO SVOLGIMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI COLLEGATI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI QUALI, I SERVIZI DI LABORATORIO, DI INGEGNERIA, DI CONSULENZA AMBIENTALE, DI CONSULENZA GESTIONALE, DI CONSULENZA LEGALE;

IN MATERIA DI SERVIZI ENERGETICI:

A) APPROVVIGIONAMENTO, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DEL GAS;

B) ACQUISTO, PRODUZIONE, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, COMUNQUE PRODOTTA SIA DIRETTAMENTE SIA DA PARTE DI TERZI;

C) I SERVIZI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ENERGIA SOLARE, ENERGIA TERMICA, ENERGIA EOLICA, ENERGIA ELETTRICA, ENERGIA DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI, MATERIALI O SIMILI RECUPERATI ECC.) LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE RELATIVE RETI DI EROGAZIONE COMPRESI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, LE SEDI E LE APPARECCHIATURE LOGISTICHE;

D) PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E GESTIONE DEL CALORE;

E) COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI;

F) REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI GAS, LUCE E CALORE;

IN MATERIA DI SERVIZI VARI:

A) GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI, DEI TRASPORTI FUNEBRI, DELLE LAMPADINE VOTIVE, DEI SERVIZI DI CREMAZIONE E DELLE ONORANZE FUNEBRI;

B) GESTIONE DEI MERCATI, IVI INCLUSI I MERCATI ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO, NONCHE' DEI CENTRI AGRO ALIMENTARI E DI APPROVVIGIONAMENTO;

C) LA GESTIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI ED ATTIVITA' SIMILARI;

D) ATTIVITA' DI OFFICINA PER LE RIPARAZIONI E LE MANUTENZIONI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI ED ANCHE PER CONTO TERZI;

E) SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI;

F) CONSULENZA IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI DI

SERVIZIO;

G) GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI;

H) LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AGENZIA E/O RAPPRESENTANZA AI SENSI DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1985 , N. 204 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;

I) LA GESTIONE, MANUTENZIONE SINGOLA E/O INTEGRATA COSIDDETTO - GLOBAL SERVICE - DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI COMPRESA L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI (DOPO IL CONTATORE) AL FINE DI ASSICURARE PIENE EFFICIENZA ED AFFIDABILITA' AGLI STESSI;

J) FORNITURA DI BENI E SERVIZI A PRIVATI, IMPRESE ED ENTI PUBBLICI ATTRAVERSO RETI DI TELEFONIA, DI TRASMISSIONE DATI ED IN GENERE DI TELECOMUNICAZIONE O COMUNQUE CON L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE TELEMATICHE ED INFORMATICHE IN GENERE; NONCHE' L'INTERMEDIAZIONE NELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO I MEDESIMI STRUMENTI TECNOLOGICI;

K) INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI FORNITI AI CLIENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE SVOLTE DALLA SOCIETA';

L) GESTIONE IN FRANCHISING O ALTRE FORME COMMERCIALI - LICENZA, CONTRATTI DI VENDITA, CONCESSIONE, ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, JOINT VENTURE - PER LA VENDITA DI SERVIZI, PRODOTTI INERENTI LE ATTIVITA' DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE, QUALI AD ESEMPIO IN VIA ESEMPLIFICATIVA MA NON ESAUSTIVA GAS, TELECOMUNICAZIONI, ENERGIA, ASSICURAZIONI, CONCTAT CENTER, ETC , NONCHE' L' ACQUISIZIONE E LA CESSIONE IN PROPRIETA' ED IN USO DI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE, RELATIVA A MARCHI, INVENZIONI, SOFTWARE E SIMILI;

M) AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI E MOBILI) ANCHE PER CONTO TERZI, AMMINISTRAZIONI COMUNALI E/O PROVINCIALI, CASE DI CURA, ASL , ASSOCIAZIONI, ALBERGHI , PRIVATI ETC.. ESCLUSA L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE EX LEGGE 02/01/91 N 1;

N) COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI, PARCHEGGI DI SUPERFICIE E SOTTERRANEI, AUTOSILOI, AUTOSTAZIONI, STRUTTURE FRIGORIFERE ETC., DI SUPPORTO AL TERRITORIO PER LO SVILUPPO E L'EVOLUZIONE DELLO STESSO, DIRETTAMENTE E/ O INDIRETTAMENTE ANCHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI PROJECT FINANCING;

O) L'ACQUISTO E LA GESTIONE DI IMMOBILI - ATTREZZATURE E TECNOLOGIE - DA DESTINARSI ANCHE AD ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE, DI BENESSERE ALLA CITTA' E ALLA PERSONA, CULTURALI, DI SPETTACOLO, PER LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED ITTICI E SUCCESSIVO CONFEZIONAMENTO, NONCHE' SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE TURISTICO, OLTRE ALL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE, DIRETTA E/ O INDIRETTA DEI CORSI DI FORMAZIONE, DELLE AZIONI DI MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO, DI COMUNICAZIONE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA, DI PROMOZIONE, PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE;

P) LA GESTIONE PER CONTO TERZI, ED IN PARTICOLARE PER LE SOCIETA' COLLEGATE, PARTECIPATE E CONTROLLATE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO QUALI AD ESEMPIO IN VIA ESEMPLIFICATIVA MA NON ESAUSTIVA: COMUNICAZIONE - IMMAGINE SVILUPPO E MARKETING, GESTIONE CLIENTI , CONCTAT - CALL CENTER; ORGANIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI, SICUREZZA ED ENERGY MANAGEMENT ; ASSET E PROJET MANAGEMENT; AMMINISTRAZIONE - CONTABILITA' GENERALE, CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE ETC..;

Q) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI LAVAGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER C/TERZI;

R) PROGETTAZIONE E GESTIONE, IN COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' COMPETENTI, DI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO;

S) EROGAZIONE, DIRETTAMENTE O MEDIANTE APPOSITE IMPRESE, DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E PARTICOLARE, COSI' COME DISPOSTO DALLE NORME VIGENTI, RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI PORTUALI E/O SUI MERCATI AGRO - ITTICO ALIMENTARI, SUPPORTANDO - OVE NECESSARIO - E CON LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, GLI ORGANI TECNICO - AMMINISTRATIVI DEPUTATI ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PORTUALI E MERCATALI;

T) EFFETTUAZIONE, DIRETTAMENTE O MEDIANTE APPOSITE IMPRESE, DEL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI INTERNI - IGIENICO SANITARI, DI RISCALDAMENTO, ELETTRICI , DI CONDIZIONAMENTO ETC., CON L'EVENTUALE RILASCIO DI APPOSITI CERTIFICATI DI

GARANZIA SIA PER QUANTO RIGUARDA EDIFICI PUBBLICI, SIA PER QUANTO RIGUARDA
COMUNITA' ED EDIFICI PRIVATI;

U) GESTIONE DI ATTIVITA' PIU' PROPRIAMENTE DETTE DI "SERVICE" PER GLI ENTI
PUBBLICI LOCALI INTENDENDOSI PER ESSE ANCHE FASI DI ATTIVITA' RIVOLTE
INDIRETTAMENTE ED INDISCRIMINATAMENTE AL PUBBLICO QUALI AD ESEMPIO IN VIA
ESEMPLIFICATIVA MA NON ESAUSTIVA , LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI, LA
GESTIONE DEI PASSI CARRAI, DEI BIGLIETTI DI ACCESSO ALLA CITTA'.

LA SOCIETA' HA COMUNQUE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESECUZIONE
NONCHE' LA GESTIONE DI OPERE, IMPIANTI O RETI RELATIVI AI SERVIZI E ALLE
ATTIVITA' SOPRA INDICATI.

LA SOCIETA' SVOLGE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVE AI SERVIZI
DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEGLI IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE AI
SERVIZI EROGATI.

LA SOCIETA' ESPLETA, DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TUTTE LE ATTIVITA'
RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE E TUTTE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI, CONNESSE,
COLLEGATE, STRUMENTALI, COLLATERALI ED ACCESSORIE AI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE
ARTICOLO, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, DI
CONSULENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA E GESTIONALE, AMBIENTALE, GIURIDICA,
NONCHE' LE ATTIVITA' DI DIRITTO PRIVATO UTILI AI PROPRI FINI.

LA SOCIETA' ASSUME O CEDE, DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI ED
INTERESSENZE IN SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI, ASSOCIAZIONI E COMUNQUE IN ALTRI
SOGGETTI GIURIDICI AVENTI OGGETTO O FINALITA' EGUALI, SIMILI, COMPLEMENTARI,
ACCESSORIE, STRUMENTALI O AFFINI AI PROPRI, NONCHE' COSTITUISCE E/O LIQUIDA I
SOGGETTI PREDETTI.

LA SOCIETA' COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI,
IMMOBILIARI E FINANZIARIE AVENTI PERTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' PRESTARE ANCHE GARANZIE, FIDEIUSSIONI E PRESTITI A TERZI.

L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DOVRA' COMUNQUE SVOLGERSI NEL PIENO RISPETTO E
NEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE 197 DEL 5 LUGLIO 1991 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI. E' ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO SOTTO
QUALSIASI FORMA IN OSSEQUIO AL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

LA SOCIETA' HA L'OBBLIGO DI REALIZZARE E GESTIRE LA PARTE PREVALENTE DELLA
PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ENTI LOCALI SOCI.

Poteri

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI POTERI PER LA GESTIONE DELLA
SOCIETA' DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI ESPRESSI
DAI SOCI ENTI PUBBLICI NELLE SPECIFICHE DELIBERAZIONI ASSUNTE, ED HA FACOLTA' DI
COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO E
L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO
RISERVANO IN MODO TASSATIVO ALL'ASSEMBLEA.

I POTERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' SONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI
IN VIA CONGIUNTA TRA LORO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, ANCHE PARZIALMENTE, LE PROPRIE
ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA AUTORIZZAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

UNA DELEGA NON ESCLUDE LE ALTRE E IL CONSIGLIO NE DETERMINERA' L'ESTENSIONE.
PUO' ALTRESI' DELIBERARE LA NOMINA, AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI, DI PROCURATORI
SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O PER CATEGORIE DI AFFARI, PRECISANDONE POTERI E
COMPENSI.

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTICOLO 11.3 DELLO STATUTO, RESTANO DI
ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE A QUELLE NON
DELEGABILI PER LEGGE E ALLE DELIBERE PER LE QUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 E'
PREVISTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA, LE DELIBERE SULLE SEGUENTI MATERIE:

- 1) ASSUNZIONE E DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI;
- 2) ACQUISTO E/O VENDITA DI BENI IMMOBILI DI VALORE SUPERIORE AD EURO
2.000.000,00 (DUEMILIONI);

3) RILASCIO DI FIDEIUSSIONI, PEGNI E/O ALTRE GARANZIE REALI DI VALORE SUPERIORE AD EURO 2.000.000,00 (DUEMILIONI);

4) ACQUISTO E/O VENDITA DI AZIENDE E/O RAMI DI AZIENDA;

5) DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE;

6) DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO STRATEGICO E DI GESTIONE DELLA SOCIETA'.

IN VIA DI URGENZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRANNO CONGIUNTAMENTE ASSUMERE TUTTE LE DELIBERE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO STESSO.

LE DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 11.3 DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DA QUESTA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DALL'ARTICOLO 15.3.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI, ANCHE IN GIUDIZIO.

IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO LA RAPPRESENTANZA SPETTA AL VICE PRESIDENTE.

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PUO' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE AGLI AMMINISTRATORI, NEI LIMITI DELLE DELEGHE E FUNZIONI ATTRIBUITE.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 36 DELLO STATUTO

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di gradimento *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di prelazione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

GLI EFFETTI DELLA FUSIONE (ATTO DEL 20.06.2007 NOTAIO SANDI REP.85917), AI SENSI DELL'ART. 2504 BIS 2 COMMA DEL C.C., DECORRERANNO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA IN CUI SARA' EFFETTUATA L'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI DELL'ATTO DI FUSIONE E SCISSIONE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE. GLI EFFETTI DELLA SCISSIONE (ATTO DEL 20.06.2007 NOTAIO SANDI REP.85917), AI SENSI DELL'ART. 2506 QUATER DEL C.C, DECORRERANNO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA IN CUI SARA' EFFETTUATA L'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI DELL'ATTO DI FUSIONE E SCISSIONE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE.

Effetti differiti

ATTO DI FUSIONE DEL 04.11.2010 (NOTAIO SANDI MASSIMO LUIGI DI VENEZIA REP.93657) HA EFFETTO DALL' 1 DICEMBRE 2010 COME PRESCRITTO DALL'ART. 2504 BIS DEL CODICE CIVILE

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.	
	STATUTO	
	"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -	
	V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."	
	DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA	
	ARTICOLO 1	
	Denominazione	
	E' costituita una società per azioni denominata "Veneziana Energia Risorse I-	
	driche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."	
	La società ha natura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 5 lett.	
	c del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.	
	267.	
	La Società conserva i diritti e gli obblighi preesistenti ed è subentrata nei rap-	
	porti attivi e passivi delle Società da cui è derivata.	
	ARTICOLO 2	
	Oggetto Sociale	
	2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	<i>in materia ambientale:</i>	
	<i>a) i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente:</i>	
	<i>a1) le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto anche in con-</i>	
	<i>to terzi, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti</i>	
	<i>solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali (pericolosi e non pericolo-</i>	
	<i>si) o rientranti in qualsiasi altra categoria di rifiuti prevista dalla normativa</i>	
	<i>vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti, comprensivi</i>	
	<i>di quelli di trattamento, di smaltimento e termodistruzione;</i>	
	1	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	a2) i servizi relativi alla raccolta differenziata ed al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in genere ed ogni altro bene durevole, nonché la realizzazione e gestione dei relativi impianti;	
	a3) i servizi per la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico) e CDR nonché i servizi per il trattamento, la valorizzazione, e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;	
	a4) i servizi complementari a quelli di gestione dei rifiuti, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche;	
	b) il servizio di posa delle passerelle in occasione del fenomeno dell'alta marea ed altri servizi inerenti la tutela e la conservazione del territorio e della viabilità in relazione a particolari condizioni atmosferiche o calamità,;	
	c) il servizio di pulizia e spazzamento stradale, di inaffiamento e lavaggio delle vie, piazze ed aree pubbliche e private;	
	d) i servizi e le opere di manutenzione urbana connessi all'igiene ed alla tutela del territorio (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, lo sfalcio erba, ecc., compresi gli interventi ed i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);	
	e) la gestione dei servizi di pulizia pubblica (scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei, ecc.);	
	f) la gestione degli stabilimenti igienici;	
	g) la gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale;	
	2	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	h) la gestione delle attività di monitoraggio ambientale e territoriali;	
	i) la gestione dei servizi di trattamento fanghi derivati dall'escavo di rii e canali lagunari o da impianti di qualsiasi natura o ad essi connessi;	
	j) la gestione del servizio di pesa pubblica;	
	k) il servizio di pulizia e raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dei rii e canali lagunari;	
	l) trasporto in conto proprio e/o conto terzi;	
	<u>in materia di risorse idriche integrate:</u>	
	a) <u>la gestione del servizio idrico integrato:</u>	
	b) la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, sia di falda sia di superficie;	
	c) la gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, domestiche, industriali e urbane;	
	d) il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali;	
	e) il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili, domestici ed industriali;	
	f) la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata;	
	g) la progettazione e l'esecuzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica e la rete urbana degli idranti e sistemi antincendio;	
	h) la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico inte-	
	3	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	<i>grato;</i>	
	<i>i) lo svolgimento e la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici quali, i servizi di laboratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale;</i>	
	<u>in materia di servizi energetici:</u>	
	<i>a) approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita del gas;</i>	
	<i>b) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;</i>	
	<i>c) i servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia elettrica, energia derivanti dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati ecc.) la gestione e manutenzione delle relative reti di erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;</i>	
	<i>d) produzione, distribuzione e gestione del calore;</i>	
	<i>e) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;</i>	
	<i>f) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;</i>	
	<u>in materia di servizi vari:</u>	
	<i>a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri;</i>	
	<i>b) gestione dei mercati, ivi inclusi i mercati all'ingrosso ed al dettaglio, nonché dei centri agro alimentari e di approvvigionamento;</i>	
	<i>c) la gestione di fiere, esposizioni ed attività similari;</i>	
	<i>d) attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e</i>	
	4	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	<i>straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;</i>	
	<i>e) servizi informatici e telematici;</i>	
	<i>f) consulenza in materia di predisposizione e gestione dei contratti di servizio;</i>	
	<i>g) gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali;</i>	
	<i>h) La gestione delle attività di agenzia e/o rappresentanza ai sensi della Legge 3 maggio 1985 , n. 204 e successive modificazioni ed integrazioni;</i>	
	<i>i) La gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto - global service - degli edifici pubblici e privati compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienza ed affidabilità agli stessi;</i>	
	<i>j) Fornitura di beni e servizi a privati, imprese ed enti pubblici attraverso reti di telefonia, di trasmissione dati ed in genere di telecomunicazione o comunque con l'utilizzo di tecnologie telematiche ed informatiche in genere; nonché l'intermediazione nella fornitura di beni e servizi attraverso i medesimi strumenti tecnologici;</i>	
	<i>k) Installazione, manutenzione, assistenza e riparazione dei prodotti e dei servizi forniti ai clienti nell'ambito delle attività direttamente o indirettamente svolte dalla società;</i>	
	<i>l) Gestione in franchising o altre forme commerciali - licenza, contratti di vendita, concessione, associazione in partecipazione, joint venture - per la vendita di servizi, prodotti inerenti le attività di cui all'oggetto sociale, quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva gas, telecomunicazioni, energia, assicurazioni, conctat center, etc..., nonché l'acquisizione e la cessione in proprietà ed in uso di diritti di privativa industriale ed intellettuale, rela-</i>	
	5	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	<i>tiva a marchi, invenzioni, software e simili;</i>	
	<i>m) Amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche</i>	
	<i>per conto terzi, amministrazioni comunali e/o provinciali, case di cura, Asl ,</i>	
	<i>associazioni, alberghi , privati etc.. esclusa l'attività di intermediazione mobi-</i>	
	<i>liare ex Legge 02/01/91 n°1;</i>	
	<i>n) Costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di super-</i>	
	<i>ficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, strutture frigorifere etc.., di suppor-</i>	
	<i>to al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o in-</i>	
	<i>direttamente anche attraverso operazioni di project financing;</i>	
	<i>o) L'acquisto e la gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da de-</i>	
	<i>stinarsi anche ad attività sportive, ricreative, di benessere alla città e alla per-</i>	
	<i>sona, culturali, di spettacolo, per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli ed it-</i>	
	<i>tici e successivo confezionamento, nonché servizi pubblici di interesse turisti-</i>	
	<i>co, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di for-</i>	
	<i>mazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione</i>	
	<i>integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione;</i>	
	<i>p) La gestione per conto terzi, ed in particolare per le società collegate,</i>	
	<i>partecipate e controllate delle attività di supporto quali ad esempio in via e-</i>	
	<i>semplificativa ma non esaustiva: comunicazione - immagine sviluppo e mar-</i>	
	<i>keting, gestione clienti , conctat - call center; organizzazione sistemi</i>	
	<i>informati- vi ed informatici, sicurezza ed energy management ; asset e projet</i>	
	<i>manage- ment; amministrazione - contabilità generale, controllo di gestione,</i>	
	<i>personale etc.;</i>	
	<i>q) Svolgimento delle attività di lavaggio, gestione e manutenzione di mezzi</i>	
	<i>ed attrezzature per c/terzi;</i>	
	6	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	<i>r) Progettazione e gestione, in collaborazione con le autorità competenti,</i>	
	<i>di sistemi di video sorveglianza sul territorio;</i>	
	<i>s) Erogazione, direttamente o mediante apposite imprese, dei servizi di in-</i>	
	<i>teresse generale e particolare, così come disposto dalle norme vigenti, relati-</i>	
	<i>vamente alle operazioni portuali e/o sui mercati agro - ittico alimentari, sup-</i>	
	<i>portando - ove necessario - e con le forme previste dalla legge, gli organi tec-</i>	
	<i>nico - amministrativi deputati alla realizzazione e alla gestione delle strutture</i>	
	<i>e infrastrutture portuali e mercatali;</i>	
	<i>t) Effettuazione, direttamente o mediante apposite imprese, del controllo</i>	
	<i>degli impianti interni - igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici , di condi-</i>	
	<i>zionamento etc., con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia</i>	
	<i>per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed</i>	
	<i>edi- fici privati;</i>	
	<i>u) Gestione di attività più propriamente dette di "service" per gli enti</i>	
	<i>pubblici locali intendendosi per esse anche fasi di attività rivolte indirettamen-</i>	
	<i>te ed indiscriminatamente al pubblico quali ad esempio in via esemplificativa</i>	
	<i>ma non esaustiva , la gestione delle concessioni demaniali, la gestione dei</i>	
	<i>pas- si carrai, dei biglietti di accesso alla città.</i>	
	2.2 La Società ha comunque ad oggetto la progettazione, costruzione ed esecu-	
	zione nonché la gestione di opere, impianti o reti relativi ai servizi e alle attività	
	sopra indicati.	
	2.3 La Società svolge le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di	
	cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, ri-	
	scossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.	
	2.4 La Società espleta, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti	
	7	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, stru-	
	mentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi compre-	
	se le attività di produzione e commercializzazione, di consulenza tecnica ed am-	
	ministrativa e gestionale, ambientale, giuridica, nonché le attività di diritto priva-	
	to utili ai propri fini.	
	2.5 La Società assume o cede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed	
	interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri sog-	
	getti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie,	
	strumentali o affini ai propri, nonché costituisce e/o liquida i soggetti predetti.	
	2.6 La Società compie tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, im-	
	mobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.	
	2.7 La Società può prestare anche garanzie, fidejussioni e prestiti a terzi.	
	2.8 L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto	
	e nei limiti posti dalla Legge 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni e	
	integrazioni. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi	
	forma in ossequio al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni	
	e integrazioni.	
	2.9 La società ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della pro-	
	pria attività con gli Enti Locali soci.	
	ARTICOLO 3	
	Sede	
	3.1 La Società ha sede nel Comune di Venezia.	
	3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale nei modi di legge la il Consiglio di	
	Amministrazione potrà istituire uffici, succursali, sedi secondarie, agenzie e rap-	
	presentanze, come pure trasferirle o sopprimerle ove opportuno.	
	8	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	3.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	ARTICOLO 4	
	Durata	
	4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.	
	CAPITALE SOCIALE – AZIONI – TRASFERIMENTO	
	DELLE AZIONI	
	ARTICOLO 5	
	Capitale sociale	
	5.1 Il capitale sociale è di Euro 110.973.850,00 (centodiecimilioninovecentosettantatremilaottococinquanta) suddiviso in numero 2.219.477 (duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocentosettantasette) azioni ordinarie da Euro 50,00 (cinquanta) nominali cadauna.	
	Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel successivo art. 8.	
	5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci ed anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.	
	5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute alla data della deliberazione dell'aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.	
	5.4 In ogni caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, ad Enti locali Soci o terzi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, e delle disposizioni di legge vigenti, spetta ai soci il diritto di prela-	
	9	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	zione da esercitarsi nei termini seguenti.	
	In tal caso il Socio che intenda trasferire ad altri Enti locali Soci , o terzi, - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di	
	opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il	
	nome dell'Ente locale e/o degli Enti locali, anche terzo/i, disposto/i all'acquisto	
	e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una	
	parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.	
	I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a	
	mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte,	
	le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.	
	Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di	
	opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva	
	partecipazione al capitale della Società.	
	5.5 In deroga a quanto sopra previsto è consentito il trasferimento di azioni a favore degli Enti Locali non soci appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale previa deliberazione assembleare.	
	ARTICOLO 6	
	10	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	Azioni	
	6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le azioni sono rappresenta-	
	te da titoli azionari. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di	
	aumento del capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei so-	
	ci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari	
	di dette azioni.	
	6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo	
	2347 c.c..	
	6.3 Le azioni sono nominative.	
	ARTICOLO 7	
	Patrimoni destinati	
	7.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi	
	degli artt. 2447 bis e seguenti c.c.	
	7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai	
	sensi dell'articolo 28 del presente Statuto.	
	ARTICOLO 8	
	Partecipazione pubblica	
	8.1 Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico e detenuto in misura to-	
	talitaria da Enti Locali.	
	8.2 E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di	
	azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico locale ed è fatto	
	divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in	
	violazione della previsione di cui al precedente comma 1.	
	ARTICOLO 9	
	Recesso	
	11	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

9.1 Il recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.	
ARTICOLO 10	
Soggezione ad attività di direzione e coordinamento	
10.1 La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2° c.c..	
ASSEMBLEA	
ARTICOLO 11	
Competenze dell'assemblea ordinaria	
11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.	
In particolare l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	
11.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria fermo restando quanto previsto dall'art 2449 c.c. dall'art 50 comma 8 del D.Lgs 267/2000:	
a) l'approvazione del bilancio;	
b) la nomina e la revoca degli amministratori, del Presidente e del Vice Presidente, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;	
d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
12	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	11.3 Sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione:	
	a) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente, Vice Presidente, Amministratore delegato;	
	b) approvazione e revisione sostanziale di Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dal Consiglio di Amministrazione;	
	c) approvazione e revisioni sostanziali del regolamento di gruppo, se adottato;	
	d) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;	
	e) acquisto e vendita di partecipazioni societarie strategiche, che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;	
	f) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 15.000.000,00;	
	g) acquisto e vendita di aziende o rami di azienda strategiche che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;	
	h) assetto organizzativo della Società;	
	i) emissione di obbligazioni.	
	ARTICOLO 12	
	Competenze dell'assemblea straordinaria	
	12.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	a) le modifiche dello Statuto;	
	b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	13	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.	
	ARTICOLO 13	
	Convocazione dell'assemblea	
	13.1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centotanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	13.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.	
	13.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.	
	13.4 L'avviso di convocazione deve indicare:	
	a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad essi collegati per via telematica;	
	b) le materie all'ordine del giorno;	
	c) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	
	13.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o via fax o con altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.	
	13.6 Le assemblee saranno tuttavia valide ed atte a deliberare, anche se non convocate secondo le modalità sopra indicate, qualora sia presente o rappresentato	
	14	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.	
	In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	13.7 Nell'ipotesi di cui al punto precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.	
	ARTICOLO 14	
	Assemblee di seconda convocazione	
	14.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	ARTICOLO 15	
	Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum	
	15.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.	
	15.2 L'assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Ogni decisione e deliberazioni riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.	
	Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transiga sull'azione di responsabilità degli amministratori, se consta il voto contrario di	
	15	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	almeno un quinto del capitale sociale.	
	15.3 Le deliberazioni concernenti le materie elencate nel precedente articolo 11.3	
	e nel successivo articolo 25.3 sono validamente approvate con il voto favorevole	
	di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.	
	ARTICOLO 16	
	Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum	
	16.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e	
	delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. Ogni de-	
	cisione riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve	
	essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favore-	
	vole dell'Ente locale interessato.	
	16.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-	
	ciale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresen-	
	tato in assemblea. Ogni decisione riguardante il servizio pubblico di cui è titolare	
	un ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta,	
	anche con il voto favorevole dell'ente locale interessato.	
	16.3 Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresen-	
	tino più di due terzi del capitale sociale anche in seconda convocazione per le de-	
	libere inerenti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto sociale;	
	b) la trasformazione;	
	c) lo scioglimento anticipato;	
	d) la proroga della durata;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	16	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	f) il trasferimento della sede legale e/o l'apertura, il trasferimento e la soppressione delle sedi di direzione territoriale;	
	g) l'emissione di azioni privilegiate.	
	16.4 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto la modifica degli articoli 8, 16 e 25 del presente Statuto saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno 70 (settanta per cento) del capitale sociale.	
	16.5 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	ARTICOLO 17	
	Norme per il computo dei quorum	
	17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.	
	17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e risultino iscritti al libro dei soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.	
	17.4 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salva diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.	
	ARTICOLO 18	
	Rinvio dell'assemblea	
	17	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	18.1 I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	18.2 Il rinvio potrà essere concesso una sola volta sul medesimo argomento.	
	ARTICOLO 19	
	Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare	
	19.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.	
	19.2 Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea in misura:	
	a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi così come risultante dal libro dei soci;	
	b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.	
	19.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.	
	ARTICOLO 20	
	Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe	
	20.1 I soci possono partecipare alle assemblee mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.	
	20.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi espressamente in-	
	18	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	dicato nella delega.	
	20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.	
	20.4 La stessa persona non può rappresentare più di 20 (venti) soci.	
	20.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.	
	20.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.	
	ARTICOLO 21	
	Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione	
	21.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre la presenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.	
	21.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono essere però modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	19	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi neces-	
	sari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e	
	deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.	
	ARTICOLO 22	
	Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori	
	22.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno di-	
	ritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare	
	liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamen-	
	te il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono	
	contra- stare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.	
	22.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei soci.	
	ARTICOLO 23	
	Modalità di voto	
	23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un	
	voto non espresso.	
	ARTICOLO 24	
	Annullamento delle deliberazioni assembleari	
	24.1 Per l'annullamento delle deliberazioni assembleari valgono le disposizioni	
	di legge.	
	AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA	
	ARTICOLO 25	
	Consiglio di Amministrazione	
	20	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	25.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	5 (cinque) membri scelti anche tra non soci.	
	Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.	
	25.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	25.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione è deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze in-	
	dicate nel precedente articolo 16.4.	
	25.4 Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione	
	dell'assemblea con le maggioranze indicate nel precedente articolo 16.4, nel ri-	
	spetto del limite massimo di cui al precedente articolo 25.1, anche nel corso della	
	durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale sede	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	25.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per	
	iscritto, è definita con specifico regolamento approvato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione che comunque assicuri a ciascun amministratore il diritto di partecipare	
	alla decisione e a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è	
	comunque adottata mediante approvazione per iscritto dell'unico documento ov-	
	vero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte	
	della maggioranza degli amministratori.	
	Il procedimento deve comunque concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo i-	
	nizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	ARTICOLO 26	
	21	

	Nomina del Consiglio di Amministrazione	
	26.1 Agli Enti Locali soci è riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c., ferme restando	
	le competenze dei Sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D.Lgs 267/2000, la	
	nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il	
	Presidente, il Vicepresidente, l'Amministratore Delegato, secondo specifici	
	patti concordati tra gli Enti locali soci medesimi.	
	ARTICOLO 27	
	Ulteriori patti per la nomina del Consiglio di Amministrazione	
	27.1 Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la mag-	
	gioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	ARTICOLO 28	
	Convocazione e deliberazioni del Consiglio	
	28.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, con periodicità almeno	
	trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.	
	28.2 Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano domanda al-	
	meno un terzo dei suoi membri, che indichino per iscritto le materie da trattare.	
	28.3 La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, fax, telegram-	
	ma, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da discutere,	
	da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e	
	sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o	
	altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	da spedirsi almeno con 1 (uno) giorni di anticipo.	
	28.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono	
	22	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri	
	in carica ed i sindaci effettivi.	
	28.5 Esso si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.	
	28.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per	
	audioconferenza o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali	
	deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riu-	
	nione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del	
	verbale;	
	2. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la le-	
	gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti;	
	5. che vengano indicati nell'avviso di convocazione – salvo che si tratti di	
	riunione totalitaria – i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	28.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si ri-	
	chiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deli-	
	berazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti,	
	prevale il voto del Presidente.	
	23	

	28.8 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno i	
	tre quarti, se necessario arrotondati per eccesso, dei componenti in carica in ordi-	
	ne alla:	
	1) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto previ-	
	sto dal precedente articolo 11.3, e/o del Direttore/i Generale/i;	
	2) determinazione dei poteri delegati all'Amministratore Delegato e/o al Diret-	
	tore/i Generale/i e loro modifiche.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La relati-	
	va documentazione è conservata dalla società.	
	28.9 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non so-	
	no computati ai fini del calcolo della maggioranza.	
	28.10 Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee	
	al Consiglio.	
	ARTICOLO 29	
	Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	29.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione della	
	società da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci	
	Enti Pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte, ed ha facoltà di compiere tut-	
	ti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi so-	
	ciali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'As-	
	semblea.	
	I poteri di amministrazione della società sono attribuiti agli amministratori in via	
	congiunta tra loro.	
	29.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, anche parzialmente, le pro-	
	24	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	prie attribuzioni ad uno o più Consiglieri di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.	
	In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale, il tutto ai sensi dell'articolo 2389 c.c.	
	Una delega non esclude le altre e il Consiglio ne determinerà l'estensione.	
	29.3 Può altresì deliberare la nomina, al di fuori dei suoi membri, di procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari, precisandone poteri e compensi.	
	29.4 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.3, restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle non delegabili per legge e alle delibere per le quali ai sensi dell'articolo 28 è prevista una maggioranza qualificata, le delibere sulle seguenti materie:	
	1) assunzione e dismissione di partecipazioni;	
	2) acquisto e/o vendita di beni immobili di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni);	
	3) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni);	
	4) acquisto e/o vendita di aziende e/o rami di azienda;	
	5) designazione dei consiglieri di amministrazione delle società controllate e/o partecipate;	
	6) definizione e attuazione dell'indirizzo strategico e di gestione della società.	
	29.5 In via di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato	
	25	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	nistratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate	
	al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Consi-	
	glio stesso.	
	29.6 Le deliberazioni di cui all'art. 11.3 dovranno essere sottoposte dal Consiglio	
	di Amministrazione all'Assemblea dei Soci e da questa preventivamente autoriz-	
	zate con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.3.	
	29.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delega-	
	to riferisce trimestralmente agli Enti Locali soci sul generale andamento della	
	gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilevo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle	
	sue controllate.	
	ARTICOLO 30	
	Rappresentanza sociale	
	30.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentan-	
	za legale della società di fronte ai terzi, anche in giudizio.	
	30.2 In caso di Sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presi-	
	dente.	
	30.3 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della	
	società può essere attribuita anche agli Amministratori, nei limiti delle deleghe e	
	funzioni attribuite.	
	ARTICOLO 31	
	Remunerazione degli amministratori	
	31.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spe-	
	se assunte per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati	
	dall'assemblea all'atto della nomina.	
	26	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

COLLEGIO SINDACALE – REVISORE CONTABILE	
ARTICOLO 32	
Collegio Sindacale	
32.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
32.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'assemblea, ai sensi del successivo articolo 33, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale.	
32.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e al sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.	
32.4 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.	
32.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28.6 del presente Statuto.	
ARTICOLO 33	
Nomina del Collegio Sindacale	
33.1 Agli Enti Locali soci è riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c. ferme restando le	
27	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

	competenze dei Sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D.Lgs 267/2000 la no-	
	mina dei componenti del Collegio Sindacale ivi incluso il Presidente, secondo	
	specifici patti concordati tra gli Enti locali soci medesimi.	
	33.2 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso	
	delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.	
	ARTICOLO 34	
	Revisore contabile	
	34.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante	
	scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:	
	a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale,	
	la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture	
	contabili dei fatti di gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, cor-	
	rispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e	
	se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul	
	bilancio consolidato, ove redatto.	
	34.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato	
	presso la sede sociale.	
	34.3 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispetti-	
	vo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.	
	34.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la	
	durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies c.c.. In difet-	
	to essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore,	
	gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la no-	
	28	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

	mina di un nuovo revisore.	
	34.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del	
	loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.	
	BILANCIO E UTILI	
	ARTICOLO 35	
	Esercizi sociali	
	35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.	
	35.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, nei ter-	
	mini e con l'osservanza delle norme di legge in materia, alla redazione del pro-	
	getto di bilancio sociale e delle relazioni previste dalla legge.	
	ARTICOLO 36	
	Utili	
	36.1 Gli utili netti, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riser-	
	va legale fino al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, saranno attri-	
	buiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o	
	parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo	
	esercizio.	
	36.2 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esi-	
	gibili, si prescrivono a favore della società.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 37	
	Nomina liquidatori	
	37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	37.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento	
	della società, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti	
	29	

	pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	37.3 L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge in materia.	
	ARTICOLO 38	
	Clausola compromissoria	
	38.1 Qualsiasi controversia tra i soci o tra costoro e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.	
	38.2 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.	
	38.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.	
	DISPOSIZIONE GENERALE	
	30	

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-12-2011

